



Roma, 07/07/2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200008138/AG
Oggetto: Decreto Interministeriale n. 651 del 5-7-2022 “Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13”.
Circolare n. 13818
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

***Decreto Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista
- Classe LM-13.***

Si ha il pregio di informare che è stato pubblicato il [Decreto Interministeriale n. 651 del 5-7-2022 “Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13”](#), in attuazione degli articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163 sui titoli universitari abilitanti (cfr. circolari federali nn. [13974 del 23.06.2022](#), [13339 del 24.11.2021](#) e [13330 del 16.11.2021](#)).

Il Decreto è in corso di registrazione presso la Corte dei conti ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che la Federazione avrà cura di comunicare tempestivamente.

Come più volte segnalato - anche dal Presidente, On. Andrea Mandelli, nel corso della sua relazione all’ultimo Consiglio Nazionale - la Federazione ha partecipato al Tavolo di lavoro istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca per la predisposizione dei provvedimenti di attuazione della citata L. 163/2021, per il tramite del Vicepresidente, Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, al quale va il più sentito ringraziamento per l’impegno profuso e il qualificato apporto fornito nel delicato percorso di revisione compiuto.

Il predetto provvedimento, concernente le modifiche dell’ordinamento didattico necessarie per rendere la laurea concretamente abilitante, individua le modalità di svolgimento del tirocinio pratico valutativo e della prova pratica di valutazione

dello stesso, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Si evidenzia, in particolare, quanto segue:

- la valutazione del Tirocinio pratico valutativo (TPV) è oggetto di una prova che precede la discussione della tesi di laurea, garantendo l'esigenza di mantenere distinti i due momenti, quello dell'esame di laurea e quello della prova pratica valutativa del tirocinio, al fine di assicurare il mantenimento di elevati standard di qualità formativa, che rischierebbero di essere compromessi dal valore prevalentemente formale della seduta di laurea;
- il superamento della predetta prova è propedeutico alla seduta di laurea;
- l'attività di tirocinio deve essere svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 C.F.U;
- il tirocinio può essere svolto anche all'estero, previa verifica di conformità dei contenuti didattici con le vigenti normative e previa autorizzazione da parte dell'università, sentito l'Ordine professionale territorialmente competente;
- il tirocinio può essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre;
- l'Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante, la farmacia ospedaliera oppure i servizi farmaceutici territoriali, vigila sul regolare svolgimento dell'attività di tirocinio;
- la commissione giudicatrice della prova pratica-valutativa, in composizione paritetica, è composta da almeno 4 membri di cui la metà docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso, e l'altra metà farmacisti designati dall'Ordine professionale territorialmente competente, con almeno 5 anni di iscrizione al relativo Albo professionale;
- in sede di discussione della tesi partecipano non più di due membri designati dall'Ordine professionale;
- negli obiettivi formativi qualificanti della classe LM-13 delle lauree magistrali in farmacia e farmacia industriale è precisato che il TPV, da svolgere presso una farmacia aperta al pubblico e/o in una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali:
 - costituisce parte integrante della formazione universitaria;
 - si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della struttura ospitante;
 - deve comprendere contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico operativa dell'attività del farmacista, compresi i seguenti ambiti:
 - la deontologia professionale,
 - la conduzione e lo svolgimento del servizio farmaceutico,
 - la somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali, le prestazioni erogate nell'ambito del SSN,
 - l'informazione ed educazione sanitaria della popolazione,
 - la gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente;

- i predetti ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo predisposto dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, sentito il CUN e la Conferenza delle Scienze del Farmaco.

L'adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di ateneo si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali. Coloro che, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, risultano iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LM13 come modificata dal presente decreto.

Le attività di tirocinio professionale eventualmente già svolte possono essere riconosciute dalle università, d'intesa con l'Ordine professionale competente, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TP.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia ai contenuti del decreto.

Si segnala, infine, che attualmente il Tavolo Tecnico sta lavorando anche al decreto di revisione della Classe del corso di studio LM-13.

Pertanto, laddove l'Università dovesse avviare, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, una consultazione per la determinazione nei regolamenti didattici di ateneo degli obiettivi formativi dei corsi di studio, delle attività formative, dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, si invitano i Signori Presidenti ad astenersi dal rendere il proprio parere in vista dell'imminente adozione di un decreto di revisione della Classe di laurea LM-13 e comunque informare, tempestivamente, la Federazione al riguardo.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)